

# **COVID-19 E POSSIBILI IMPATTI SUL MONDO DELL'ARBITRATO E ADR IN ITALIA**

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  
STUDIO LEGALE

L'Italia, uno dei Paesi prima e più toccati dalla pandemia, è stata tra i primi a prendere misure drastiche per la lotta al Coronavirus affrontandone anche gli effetti sull'ampio capitolo dell'**amministrazione della giustizia**. Come prima macro misura di contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario il Legislatore, con il decreto legge n. 18 del 18 marzo 2020 ("**D.L. 18/2020**"), ha ordinato *inter alia* la sospensione delle udienze e di tutti i termini nei procedimenti civili fino al 15 aprile 2020.

Nei vari decreti "emergenziali", tuttavia, **non si fa cenno alcuno alla sorte dei procedimenti arbitrali** pendenti in Italia. Se da un lato il silenzio del Legislatore non coglie di sorpresa alla luce della natura strettamente privatistica dell'arbitrato e dell'ampia discrezionalità in capo alle parti e agli arbitri nella gestione del procedimento e delle relative scadenze, tuttavia, tale silenzio lascia giocoforza dei dubbi a riguardo, ad esempio, dell'eventuale differimento di udienze arbitrali, dei termini procedurali per le parti e del termine per il deposito del lodo.

Di seguito analizzeremo dunque l'impatto del COVID-19 su tali profili sia in relazione agli Arbitrati Istituzionali che a quelli *ad hoc*. Più in generale, tenteremo di indagare altresì possibili ricadute dell'emergenza sanitaria sul movimento delle forme di giustizia alternativa in Italia.

## **1. Impatto del COVID-19 sugli Arbitrati Istituzionali**

In caso le parti abbiano optato per un Arbitrato Istituzionale, assume un ruolo cruciale ogni eventuale decisione presa dall'organo che amministra il procedimento arbitrale. È noto infatti che la scelta delle parti di demandare ad un'Istituzione Arbitrale l'amministrazione del procedimento e di sottoporre lo stesso ad un regolamento precostituito comporta poi un obbligo delle parti stesse di sottostare alle decisioni prese dall'Istituzione e al regolamento applicabile.

Un primo elemento significativo di verifica concerne dunque **le decisioni prese dalle Istituzioni Arbitrali in ragione del COVID-19 riguardo ai procedimenti arbitrali da esse amministrati**. Come vedremo, vi è una generale attenzione attorno al problema del COVID-19 e, in linea con le prescrizioni previste per i procedimenti civili, si tenta di limitare il più possibile la presenza fisica dei soggetti coinvolti privilegiando le comunicazioni ed i depositi telematici e rinviando le udienze arbitrali previste nelle settimane di emergenza.

## 1.1 La soluzione adottata dalla Camera Arbitrale di Milano

La Camera Arbitrale di Milano (“**CAM**”) continua ad erogare i propri servizi da remoto. In particolare, va annotato che, in ragione dell’emergenza COVID-19, la CAM ha introdotto alcune novità concernenti il deposito delle domande di arbitrato, che può ora avvenire via posta elettronica certificata<sup>1</sup>. È dunque garantita anche in questo periodo la possibilità di instaurare procedimenti arbitrali.

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, invece, il Consiglio Arbitrale della CAM, organo deputato all’amministrazione degli arbitrati che si svolgono sotto l’egida di tale Istituzione, in data 12 marzo 2020 ha disposto i seguenti provvedimenti<sup>2</sup>:

- sospensione dei termini arbitrali fissati tra il 16 marzo 2020 ed il 5 aprile 2020. Tutti i termini collocati in tale finestra temporale vengono fatti decorrere nuovamente a partire dal 6 aprile 2020;
- estensione automatica di trenta (30) giorni del termine per il deposito del lodo a decorrere dalla cessazione della sospensione qualora: (i) il termine per il deposito del lodo cada nella finestra temporale sopra menzionata; e (ii) il termine residuale per il deposito del lodo sia inferiore a 30 giorni;
- rinvio d’ufficio di tutte le udienze arbitrali successivamente al 5 aprile 2020.

Si noti tuttavia che, in ossequio alla libertà di forme che contraddistingue l’arbitrato ed alla centrale rilevanza dell’autonomia delle parti e degli arbitri, la CAM ha fatto salva la facoltà dei tribunali arbitrali e delle parti di decidere diversamente, nel rispetto ovviamente delle prescrizioni di ordine pubblico. Qualora le parti siano dunque intenzionate a non beneficiare delle misure prese dal Consiglio Arbitrale, la CAM è disponibile a procedere con il servizio di amministrazione della procedura da remoto. A questo proposito, è di rilievo la decisione di considerare validi per il rispetto dei termini i depositi elettronici. Inoltre, tutti gli incontri e udienze potranno essere svolti in audio e videoconferenza (soluzioni già ampiamente sperimentate dalla CAM anche nel periodo precedente all’emergenza COVID-19).

## 1.2 La posizione delle altre Camere di Commercio e della Camera Arbitrale presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione

Le altre Camere di Commercio italiane che forniscono servizi di amministrazione di procedimenti arbitrali hanno adottato posizioni tendenzialmente in linea con quelle prese dalla CAM.

In breve, sembra essersi adottata in maniera uniforme la decisione di rinviare a data da destinarsi le udienze arbitrali e gli incontri di mediazione programmati nelle prossime settimane<sup>3</sup>. D’altra parte, sembra essere garantita una continua operatività almeno delle camere arbitrali principali tramite modalità *smart working*<sup>4</sup>, che dovrebbe consentire alle

<sup>1</sup> Si veda la comunicazione CAM del 17 marzo 2020 (accessibile al link <https://www.camera-arbitrale.it/it/news/modalita-di-deposito-delle-domande.php?id=932>).

<sup>2</sup> Si veda la comunicazione della CAM del 13 marzo 2020 (accessibile al link <https://www.camera-arbitrale.it/it/news/arbitrato-sospensioni-dei-termini.php?id=930>).

<sup>3</sup> Si vedano, ad esempio, i comunicati della Camera di Commercio di Cagliari (accessibile al link [http://www.ca.camcom.it/IT/Page/t01/view\\_html?idp=470](http://www.ca.camcom.it/IT/Page/t01/view_html?idp=470)) e della Camera di Commercio di Venezia (accessibile al link <http://www.camera-arbitrale-veneziana.com/?IdPagina=552>).

<sup>4</sup> Si vedano ad esempio le comunicazioni della Camera di Commercio di Cosenza (accessibile al link <http://cs.camcom.gov.it/it/content/service/gestione-emergenza-covid-19-camera-arbitrale-e-sportello-conciliazione>) e della Camera di Commercio di Padova (accessibile al link

parti ed ai tribunali arbitrali che lo desiderino di iniziare, proseguire ovvero concludere procedimenti arbitrali anche in questo particolare periodo.

Nel mondo dell'arbitrato amministrato italiano, merita infine una menzione anche la **Camera Arbitrale per i contratti pubblici istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")**. A tale Istituzione, come è noto, è demandata la risoluzione delle controversie riguardanti "diritti soggettivi" relative all'esecuzione di contratti pubblici affidati ai privati ex artt. 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016. A riguardo si nota che il Presidente della Camera Arbitrale presso l'ANAC, a fronte dell'emergenza COVID-19, ha stabilito con avviso del 12 marzo 2020 il rinvio di "... ogni eventuale riunione del Consiglio arbitrale o di collegi arbitrali programmata in presenza, fino al 25 marzo 2020 ..." <sup>5</sup>, invitando altresì i collegi arbitrali ad usufruire della possibilità di deposito telematico del lodo.

## 2. Impatto del COVID-19 sugli Arbitrati ad hoc

Con riferimento agli arbitrati *ad hoc*, allo stato si possono svolgere le seguenti riflessioni:

- in primo luogo, non c'è dubbio che **l'instaurazione di nuove procedure** arbitrali *ad hoc* non sia preclusa dalle attuali limitazioni previste dalla Pubblica Autorità. E infatti, nulla esclude, anche in tempi non emergenziali, che gli atti introduttivi del procedimento possano essere notificati alla controparte anche tramite PEC. Del pari, sarà poi possibile dare corso anche alla **costituzione del tribunale arbitrale**, prescindendo dalla compresenza fisica degli arbitri e dei difensori delle parti. Ai sensi dell'art. 813 c.p.c., sarà a tal fine sufficiente che ciascuna delle parti e degli arbitri nominati, pur in luoghi diversi, sottoscrivano il compromesso o il verbale di costituzione del tribunale.
- Quanto alla **prosecuzione di procedimenti** arbitrali *ad hoc* che siano già stati instaurati, la strada per far fronte alle limitazioni dettate dal regime emergenziale è duplice. Da un lato è senz'altro possibile che, su accordo delle parti, venga modificato il "calendario" dell'arbitrato (posticipando, ad esempio, a data successiva udienze fissate in questo periodo o dilazionando i termini per il deposito di memorie). Qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo, sulla base dell'art. 816*bis* c.p.c., il procedimento sarà regolato dagli arbitri nel modo ritenuto più opportuno (sempre comunque nel rispetto del principio del contraddittorio). Qualora il collegio arbitrale ritenesse necessario tenere incontri anche durante questo periodo, l'assenza di particolari formalità imposte dalla legge consentirebbe senz'altro l'utilizzo dei sistemi di videoconferenza per lo svolgimento delle udienze. Del pari, anche senza l'accordo tra le parti, gli arbitri potrebbero altresì decidere di prorogare termini di deposito di memorie fissati in precedenza alla luce dell'emergenza COVID-19.
- Merita senz'altro una menzione il tema relativo all'impatto del COVID-19 sui **termini** relativi alla **pronuncia del lodo**. Come noto, sulla base dell'articolo 820 c.p.c. "*... se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina ...*". È legittimo chiedersi, in costanza degli eventi, quali possano essere i possibili effetti di tale disposizione nel caso di arbitrati il cui termine per la pronuncia del lodo cada nel periodo designato dal Governo come emergenziale e si renda impossibile per gli arbitri riuscire a rispettare il termine (ad

---

<https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/emergenza-covid-19/accesso-limitato-agli-uffici-camerali#section-11>).

<sup>5</sup> Si veda l'avviso pubblicato sul sito dell'ANAC in data 12 marzo 2020 (accessibile al link

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Autorita/CameraArbitrale/Ulteriori%20Misure%20di%20contenimento%20del%20contagio%20da%20Covid%2019.%20Camera%20arbitrale.pdf>).

esempio per oggettive difficoltà logistiche o per chiusura degli uffici o per la necessità di affrontare altre emergenze). I profili che si pongono sono i seguenti:

- Una prima questione pratica che si pone è se al termine per il deposito dei lodi possa considerarsi applicabile **l'articolo 83 del D.L. 18/2020**, che ha previsto la sospensione di tutti i termini nei procedimenti civili fino al 15 aprile 2020. La questione non è pacifica, dato che tale disposizione non menziona i procedimenti arbitrali ma si estende esplicitamente solamente ai procedimenti di mediazione ai sensi del D.L. 28/2010, ai procedimenti di negoziazione assistita, nonché a tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020 che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **L'arbitrato evidentemente non è considerato**. Ci si potrebbe a questo punto interrogare circa la possibilità di applicare in via analogica o finanche estensiva l'articolo 83 del D.L. 18/2020 anche ai procedimenti arbitrali. In favore di tale possibilità sembrerebbe aprire uno spiraglio la più recente giurisprudenza a valle del noto *overruling* di cui alla pronuncia della Cassazione SS.UU. n. 24153/2013, dopo tredici anni di *favor* per la tesi negoziale dell'arbitrato rituale (Cass. SS.UU. del 2000). Tanto è vero che di recente la Corte Suprema rimarca la natura propriamente "processuale" dell'attività degli arbitri proprio sulla base della ormai riconosciuta natura giurisdizionale della funzione arbitrale (Cass. SS.UU. n. 9285/2016). D'altro canto, non si può non considerare l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ. Sez. I n. 24866/2008), pur anteriore al richiamato *overruling*, che aveva escluso espressamente l'applicabilità alle procedure arbitrali, ad esempio, della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. 742/1969. In questa situazione di incertezza interpretativa, confidare sulle previsioni di cui al D.L. 18/2020 per ritenere sospeso fino al 15 aprile 2020 il termine per la pronuncia del lodo potrebbe comportare non pochi profili di rischio per un tribunale arbitrale con un lodo in scadenza in questi giorni.
- una prima questione pratica che si pone è se al termine per il deposito dei lodi possa considerarsi applicabile **l'articolo 83 del D.L. 18/2020**, che ha previsto la sospensione di tutti i termini nei procedimenti civili fino al 15 aprile 2020. La questione non è pacifica, dato che tale disposizione non menziona i procedimenti arbitrali ma si estende esplicitamente solamente ai procedimenti di mediazione ai sensi del D.L. 28/2010, ai procedimenti di negoziazione assistita, nonché a tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020 che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **L'arbitrato evidentemente non è considerato**. Ci si potrebbe a questo punto interrogare circa la possibilità di applicare in via analogica o finanche estensiva l'articolo 83 del D.L. 18/2020 anche ai procedimenti arbitrali. In favore di tale possibilità sembrerebbe aprire uno spiraglio la più recente giurisprudenza a valle del noto *overruling* di cui alla pronuncia della Cassazione SS.UU. n. 24153/2013, dopo tredici anni di *favor* per la tesi negoziale dell'arbitrato rituale (Cass. SS.UU. del 2000). Tanto è vero che di recente la Corte Suprema rimarca la natura propriamente "processuale" dell'attività degli arbitri proprio sulla base della ormai riconosciuta natura giurisdizionale della funzione arbitrale (Cass. SS.UU. n. 9285/2016). D'altro canto, non si può non considerare l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ. Sez. I n. 24866/2008), pur anteriore al richiamato *overruling*, che aveva escluso espressamente l'applicabilità alle procedure arbitrali, ad esempio, della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. 742/1969. In questa situazione di incertezza interpretativa, confidare sulle previsioni di cui al D.L. 18/2020 per ritenere sospeso fino al 15 aprile 2020 il termine per la pronuncia del lodo potrebbe comportare non pochi profili di rischio per un tribunale arbitrale con un lodo in scadenza in questi giorni.

- L'alternativa al confidare sulle disposizione del D.L. 18/2020 è data senz'altro dal ricorso alle ipotesi di proroga dei termini di deposito del lodo già previste **dall'art. 820 c.p.c.**. La soluzione più pratica e aproblematica è senza dubbio una proroga del lodo con il consenso delle parti. E infatti, l'articolo 820 c.p.c. è chiaro nel prevedere che il lodo può essere sempre prorogato "... *mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri ...*". Nel caso in cui difetti il consenso tra le parti per la proroga del lodo, gli effetti creati dal COVID-19 potrebbero ragionevolmente giustificare la proposizione di un'istanza di proroga dei termini al Presidente del Tribunale, indicato nell'art. 810 c.p.c., come previsto dall'art. 820 comma 3 lett. b) c.p.c.. Certo tale possibilità non è a livello di difficoltà zero. Il tribunale arbitrale si scontrerebbe con le complessità derivanti dalle limitate capacità operative degli Uffici Giudiziari (che hanno per la maggior parte emanato protocolli con indicazioni sull'operatività ridotta) e con le stringenti disposizioni dettate dal decreto. L'Art. 83 del D.L. 18/2020, *inter alia*, sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale civile, eccezion fatta per i soli procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (circostanza da attestare con la dichiarazione di urgenza, fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile). Non sono noti esempi ad oggi in tema di proroga del lodo. L'impressione (e l'auspicio) è che una semplice giustificazione "emergenza COVID-19" avanzata dagli arbitri per la richiesta di proroga dovrebbe fare breccia sulla determinazione del capo dell'ufficio giudiziario e giustificare il provvedimento.
- Il tema della sospensione dei termini per la pronuncia del lodo non si pone ovviamente nel caso di **arbitrato irrituale** che, come noto, è un particolare mezzo di risoluzione delle controversie di natura puramente contrattuale previsto dal nostro ordinamento. È infatti ormai pacifica - quantomeno in giurisprudenza - l'inapplicabilità dell'art. 820 c.p.c. ai casi di arbitrato irrituale, il cui termine è invece regolato dall'art. 1722 c.1 n. 1 relativo all'estinzione del mandato conferito agli arbitri (v. Cass. Civ. Sez. I n. 9924/2018; per il merito, C. App. Brescia n. 351/2017). Nel caso dell'arbitrato irrituale potrebbero, semmai, rilevare nel momento particolare diversi profili di natura sostanziale dati dalla situazione emergenziale (obbligo di collaborazione nell'esecuzione del mandato e impossibilità sopravvenuta, forza maggiore e *factum principis*), che porterebbero ad escludere che l'eventuale scadenza del termine sostanziale di adempimento del mandato arbitrale possa tradursi in responsabilità degli arbitri. Interessante può anche essere per un tribunale arbitrale, soprattutto laddove il termine per il deposito del lodo non venga prorogato per iscritto dalle parti, valutare se considerare comunque estinto il mandato per scadenza del termine, secondo l'orientamento della Cassazione. Infatti nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722 c.c., n. 1, il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo (Cass. Civ., Sez. II, n. 22994/2018 e prima Cass. n. 10462/1994; Cass. n. 5523/1983).

### 3. Impatti del COVID-19 sul panorama delle forme di giustizia alternativa in Italia

Resta ora da indagare se l'emergenza **COVID-19** determinerà in Italia degli impatti altresì sul movimento delle **forme di giustizia alternativa** (le cosiddette "*Alternative Dispute Resolution*").

A riguardo, è stato osservato che l'attuale crisi potrebbe determinare nel mercato domestico un **forte impulso per tali strumenti di risoluzione delle controversie** a cui le parti potrebbero rivolgersi in presenza di dispute sorte in relazione al COVID-19.

Ed infatti, in circostanze come quelle attuali, è possibile che *partner* contrattuali decidano di privilegiare forme di “*dispute resolution*” stragiudiziali come **la mediazione** che hanno alla propria base il “dialogo” e la possibilità di raggiungere un “compromesso”. Questo soprattutto data la complessità delle questioni giuridiche coinvolte e l'esito incerto di un procedimento giudiziario che dovesse in ipotesi essere instaurato (specie a fronte di un avvenimento straordinario ed inaspettato che non si può prevedere come verrà testato dalle autorità giudicanti). Non da ultimo, la mediazione consentirebbe alle parti di preservare i loro rapporti economici consentendo dunque loro di continuare a cooperare una volta che l'emergenza sia stata auspicabilmente superata. Si confida dunque in una forte crescita, nel panorama legale italiano, di uno strumento di risoluzione delle controversie come la mediazione che il Legislatore aveva già tentato di incentivare (con alterne fortune) a partire dall'adozione del D.L. 28/2010.

23 marzo 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.  
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

#### MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

#### ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

#### BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

#### MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com